

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CORBETTA)

Roma, 12 maggio 2021

Sul disegno di legge:

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*;

considerato che l'articolo 1 modifica, prima della sua entrata in vigore prevista per il 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante, al fine di evitare l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, a maggiore tutela della salute dei consumatori;

considerata la Relazione della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, del 17 marzo 2021, secondo cui l'elenco delle disposizioni da abrogare sembra configurabile come un eccesso di delega rispetto al criterio di delega di cui alla citata lettera *a*), poiché questa prevede soltanto la possibilità di "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue", nonché rispetto alla lettera *i*), che conferisce al Governo soltanto il potere di "ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime", in quanto la legge n. 283 del 1962 non si pone in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e "non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega";

valutato, pertanto, che non sussistono concreti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Gianmarco Corbetta

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E